



Seduta del Consiglio Comunale

Deliberazione n° 83/2012 del 29/06/2012

Oggetto : APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventinove del mese di Giugno in LATINA nella Sede Comunale,

Il Consiglio

1	DI GIORGI GIOVANNI	P	18	TONTINI FABIO	P
2	CALANDRINI NICOLA	P	19	LUCANTONIO CORRADO	A
3	TIERO RAIMONDO	P	20	CIRILLI FABIO	P
4	MALVASO VINCENZO	P	21	ANZALONE MAURO	P
5	DI MATTEO IVANO	P	22	FUOCO MARCO	P
6	NASSO MICHELE	P	23	MOSCARDELLI CLAUDIO	P
7	TRIPODI ORLANDO ANGELO	P	24	DE MARCHIS GIORGIO	P
8	PALOMBO ANDREA	P	25	PORCARI FABRIZIO	P
9	CALVI ALESSANDRO	P	26	MANSUTTI MAURIZIO	A
10	IALONGO GIORGIO	P	27	ZULIANI NICOLETTA	P
11	FURLANETTO FAUSTO	P	28	MATTIOLI FABRIZIO	P
12	CATANI ALESSANDRO	A	29	SARUBBO OMAR	P
13	CHIARATO GIOVANNI	P	30	CARNEVALE ARISTIDE	P
14	BRACCHI LUCA	P	31	COZZOLINO ALESSANDRO	P
15	BRUNI CESARE	A	32	PATARINI MAURIZIO	P
16	RIPEPI MARCELLO	P	33	FIORAVANTE MARCO	P
17	LODI ROBERTO	P			

Presiede CALANDRINI NICOLA
Assiste AVV. PASQUALE RUSSO

COPIA CONFORME



Delibera n. 83 del 29/06/2012
Prima convocazione – ore 9,30
Consiglieri presenti n. 29 – assenti n. 4

OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ED ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2012".

Assiste il Segretario Generale: Avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Orazio Campo, Patrizia Fanti, Rosario Cecere, Giuseppe Di Rubbo, Marilena Sovrani, Marco Picca.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio riferisce all'assemblea che gli Emendamenti verranno consegnati dagli uffici non prima delle ore 13,15, pertanto propone una sospensione della seduta.

Per quanto sopra il Presidente del Consiglio pone a votazione con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

Presenti	n.29	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Di Matteo, Nasso, Tripodi, Palombo, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale, Cozzolino, Patarini, Fioravante)
Assenti	n.04	(Catani, Bruni, Lucantonio, Mansutti)
Favorevoli	n.29	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Di Matteo, Nasso, Tripodi, Palombo, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Carnevale, Cozzolino, Patarini, Fioravante)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama **approvata** ufficialmente, la suesposta **proposta di sospensione** della seduta odierna, sono le ore 12,45.

Alle ore 13,55 riprendono i lavori del Consiglio Comunale con l'appello nominale dei Consiglieri in carica, da parte del Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini:

Presenti n.27 (Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante) – Assenti n. 6 (Di Matteo, Palombo, Bruni, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)

Assiste il Segretario Generale: Avv. Pasquale Russo.

Sono presenti il Vice-Sindaco Fabrizio Cirilli e gli Assessori Comunali: Gianluca Di Cocco, Orazio Campo, Giuseppe Di Rubbo, Rosario Cecere, Pasquale Maietta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, introduce il Primo Punto all'Ordine del Giorno avente per oggetto: **"approvazione regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria ed aliquote e detrazioni per l'anno 2012"**;



Il Presidente del Consiglio ricorda ai presenti che nella seduta di ieri questo Punto era rimasto in sospeso in quanto si era in attesa della presentazione di due Emendamenti: uno a firma del Capigruppo di Maggioranza ed uno a firma del P.D. e chiede come si vuole procedere.

Il Sindaco chiede la parola per fare una proposta (intervento riportato integralmente nel verbale originale in stenotipia) (propone il ritiro di entrambi gli Emendamenti, andare in votazione della proposta così come è ed, intanto, afferma che si ha fino al 30 settembre p.v. per approfondire la tematica e trovare una soluzione).

Prendono la parola diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale originale in stenotipia): De Marchis (accoglie la richiesta del Sindaco e ritira l'Emendamento presentato dal P.D.), Calvi (accoglie la richiesta del Sindaco e ritira l'Emendamento presentato a firma del Capigruppo della Maggioranza), Presidente (riferisce che il Consigliere Lucantonio firmatario dell'Emendamento della Maggioranza oggi non è presente in quanto questa mattina hanno ricoverato il papà);

Relaziona l'Assessore Pasquale Maietta.

Prendono la parola diversi Consiglieri (i cui interventi sono riportati integralmente nel verbale originale in stenotipia): Chiarato, Fioravante, De Marchis, Cirilli, Bracchi, Patarini

Il Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, preso atto che non ci sono altre richieste di intervento da parte dei Consiglieri Comunali, pone a votazione, con il sistema della forma palese per chiamata nominativa la proposta di deliberazione di cui all'oggetto:

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Tributi, Dott. Ing. Gianfranco Defend, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Ragioneria, Dott. Ing. Gianfranco Defend, circa la regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n.267/2000);

Vista la Legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" ed, in particolare, gli articoli 2, comma 2 e 11, 12, 13, 21, 26;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" emanato in attuazione della delega di cui sopra;

Visti in particolare gli artt. 8, 9 e 14 del citato D. Lgs. n. 23/2011 che istituiscono, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l'art. 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in quanto compatibili, ed alle disposizioni dello stesso art. 13 e, pertanto, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni nella Legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria sopra richiamata;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che detta disposizioni per l'approvazione dei regolamenti di province e comuni diretti a disciplinare le proprie entrate, anche tributarie;

Preso atto che l'art. 14, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 conferma "la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento" e, quindi, per l'Imposta Municipale Propria;

Constatato che l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 stabilisce il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali "entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" ed inoltre recita: "I



regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l'art. 29, comma 16-quater del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216 aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14 pubblicata in G.U. 27 febbraio 2012 n. 48 che differisce al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012;

Visto l'art. 13, comma 15 del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011 che sancisce l'obbligo, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, di inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che l'art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011 fissa l'aliquota di base dell'imposta allo 0,76 per cento ed, al contempo, dispone che il Comune può modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, in aumento ovvero in diminuzione, tale aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali rispetto alla misura definita dalla stessa norma;

Tenuto conto dei dati comunicati dal Dipartimento delle Finanze in data 20 aprile 2012 relativamente alla variazione del Fondo sperimentale di riequilibrio adottata ai sensi dell'art. 13, comma 17 del D. L. n. 201/2011 che attestano una riduzione del suddetto fondo per il Comune di Latina stimata in € 730.876,00, ottenuta come differenza tra il gettito dell'IMU di spettanza dell'Ente e la somma del gettito dell'I.C.I. e del gettito dell'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locali ubicati nello stesso comune nonché riguardanti l'ulteriore taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio, operato ai sensi dell'art. 28, commi 7 e 9 del D. L. n. 201/2011 sulla base della distribuzione territoriale dell'IMU, stimato per il Comune di Latina in € 2.666.846,00;

Tenuto altresì conto degli ulteriori tagli ai trasferimenti erariali di cui alla “Proiezione provvisoria assegnazioni 2012” pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno, pari a:

- Effetto riduzione articolo 14, comma 2 del D. L. n. 78/2010: € 2.228.214,67;
 - Determinazione 2012 detrazione art. 2, comma 183 della Legge n. 191/2009: € 597.262,83;
 - Detrazione compensativa perdita IRPEF immobili non locati: € 2.747.066,28;
- per un totale complessivo che, aggiunto alle precedenti voci, ammonta ad € 8.970.266,15;

Ritenuto, pertanto, indispensabile aumentare l'aliquota di base di 0,3 punti percentuali rispetto alla misura stabilita dall'art. 13, comma 6 del D. L. n. 201/2011, fissandola all'1,06 per cento, allo scopo di assicurare l'invarianza di risorse finanziarie, necessarie all'erogazione dei servizi essenziali per la cittadinanza;

Tenuto conto che l'art. 13, comma 10 del D. L. n. 201/2011, come modificato dal D. L. n. 16/2012, attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare all'abitazione principale quella posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché quella posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, in entrambi i casi a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che l'art. 1, comma 165 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 attribuisce a ciascun ente impositore il potere di determinare la misura annua degli interessi dovuti a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale e, quindi, interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 168 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 pone a carico degli enti locali l'onere di stabilire per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti ovvero non sono effettuati i rimborsi, stabilendo, in caso di inottemperanza, l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Ritenuto, pertanto, doveroso predisporre un Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, applicabile nel Comune di Latina, già dal 1° gennaio 2012 per definire gli elementi sopra richiamati nonché per specificare in maniera più dettagliata gli aspetti già disciplinati dalla norma statale;



Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria;

Rimarcato che il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I. continua a produrre i suoi effetti per tutti gli aspetti ad essa riconducibili, purché riferibili agli anni di vigenza di detta imposta;

Rilevato che lo stesso art. 13 del D. L. n. 201/2011:

- al comma 7, riduce l'aliquota di base allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, dando facoltà al Comune di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali rispetto alla misura definita dalla stessa norma;

- al comma 8, riduce l'aliquota di base allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, dando facoltà al Comune di ridurre la suddetta aliquota sino allo 0,1 per cento;

- al comma 9, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 917/1986 ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ovvero nel caso di immobili locati;

- al comma 9-bis, inserito dall'art. 56, comma 1 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede la possibilità di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Ritenuto opportuno mantenere invariata l'aliquota di base ridotta allo 0,4 per cento prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, onde evitare un ulteriore aggravio rispetto a quello imposto dallo Stato ai soggetti passivi che possiedono tali immobili, tenuto conto che l'applicazione della suddetta aliquota, a causa della modifica dei moltiplicatori, determina già un aumento dell'onere a carico delle famiglie;

Ritenuto opportuno ridurre l'aliquota di base allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, allo scopo di alleggerire l'imposizione gravante sul settore agricolo;

Ritenuto opportuno nell'attuale contesto recessivo, nell'ambito delle facoltà riconosciute dalle norme sopra richiamate, ridurre l'aliquota di base per le sotto indicate fattispecie impositive, allo scopo di attenuare l'impatto derivante dall'introduzione anticipata dell'Imposta Municipale Propria:

- immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni ossia quelli posseduti dal soggetto passivo a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed utilizzati in via esclusiva per l'esercizio delle suddette attività, direttamente dallo stesso soggetto passivo: 0,91%;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 0,91%;
- immobili locati con patti concordati: 0,76%;

Tenuto conto che, a norma dell'art. 13 comma 10 del D. L. n. 201/2011, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che l'importo complessivo della suddetta maggiorazione, al netto della detrazione di base di € 200,00, non può superare l'importo massimo di € 400,00 che si considera, pertanto, aggiuntivo rispetto a detta detrazione;

Atteso che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D. Lgs. n. 504/1992, che recita: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari";

Visto l'art. 3 dell'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria che al comma 8 stabilisce: "E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da



anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata" e al comma 9: "E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata";

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, dei fabbricati rurali ad uso strumentale, dei fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, degli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Atteso che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, come previsto dall'art. 4, comma 5, lettera h) del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visti l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 riguardante le attribuzioni del Consiglio Comunale e l'art. 48 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il parere della Commissione Bilancio;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente recepite, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata "IMU";

Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

- Aliquota di base: 1,06 per cento;
- Aliquota abitazione principale: 0,4 per cento;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento;
- Aliquota immobili strumentali all'attività di impresa ovvero all'esercizio di arti e professioni: 0,91 per cento;
- Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori: 0,91 per cento;
- Aliquota immobili locati con patti concordati: 0,76 per cento;

Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;



Di incaricare il Dirigente del Servizio Tributi per gli atti conseguenti e di procedere alla pubblicazione del Regolamento con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, Nicola Calandrini, è il seguente:

Presenti	n.27	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante)
Assenti	n.06	(Di Matteo, Palombo, Bruni, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)
Astenuti	n.01	(Patarini)
Contrari	n.08	(Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Fioravante)
Favorevoli	n.18	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, proclama **approvata a maggioranza ufficialmente, la suesposta proposta di deliberazione.**

Il Presidente del Consiglio propone una sospensione della seduta, congrua e breve, sottolineata.

Per quanto sopra il Presidente del Consiglio pone a votazione con il sistema della forma palese per alzata di mano la proposta di sospensione della seduta.

L'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio, è il seguente:

Presenti	n.27	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante)
Assenti	n.06	(Di Matteo, Palombo, Bruni, Lucantonio, Mansutti, Carnevale)
Favorevoli	n.27	(Di Giorgi, Calandrini, Tiero Malvaso, Nasso, Tripodi, Calvi, Ialongo, Furlanetto, Catani, Chiarato Bracchi, Ripepi, Lodi, Tontini, Cirilli, Anzalone, Fuoco, Moscardelli, De Marchis, Porcari, Zuliani, Mattioli, Sarubbo, Cozzolino, Patarini, Fioravante)

Il Presidente del Consiglio preso atto del risultato della votazione, **proclama approvata ufficialmente, la suesposta proposta di sospensione della seduta odierna, sono le ore 14,30.**

O M I S S I S

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato come all'originale

Il Presidente
Nicola Calandrini

Il Segretario Generale
Pasquale Russo

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Latina, li 16/07/2012

Il Funzionario Responsabile
dell'Ufficio Delibere
f.to Colaiuta





SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
COLLAZIONE, RISCONTRI E CONFORMITA'

- Collazione ed altri adempimenti sono stati effettuati anche con riferimento alla proposta e relativa istruttoria.
- N° _____ Allegati. Pronto per le firme.
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale.

l'Operatrice

Il Funzionario Incaricato
Responsabile dell'Ufficio



***Comune di Latina
Provincia di Latina***

**Regolamento per la disciplina
dell'imposta municipale propria**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. ___ del ____.2012**

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento -----	3
Articolo 2 - Presupposto d'imposta -----	3
Articolo 3 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno -----	3
Articolo 4 - Soggetti passivi -----	5
Articolo 5 - Base imponibile -----	6
Articolo 6 - Determinazione delle aliquote -----	7
Articolo 7 - Esenzioni -----	9
Articolo 8 - Riduzione dell'imposta -----	10
Articolo 9 - Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati -----	11
Articolo 10 - Periodicità e versamenti -----	11
Articolo 11 - Riserva di gettito a favore dello Stato -----	13
Articolo 12 - Dichiarazioni -----	14
Articolo 13 - Comunicazioni -----	15
Articolo 14 - Accertamenti -----	15
Articolo 15 - Sanzioni ed interessi -----	16
Articolo 16 - Riscossione coattiva -----	17
Articolo 17 - Rimborsi -----	17
Articolo 18 - Importi minimi -----	17
Articolo 19 - Funzionario responsabile -----	18
Articolo 20 - Contenzioso tributario -----	18
Articolo 21 - Disposizioni finali -----	18

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria sugli immobili ubicati nel territorio del Comune di Latina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

Articolo 3

Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.

3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.

4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze.

5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

- c) *alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- d) *all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) *all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*
- f) *ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) *alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;*
- h) *ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*
- i) *alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- j) *all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.*

6. *Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.*

7. *Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.*

8. *E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

9. *E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.*

10. *Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per*

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

11. Per area fabbricabile si intende quella effettivamente utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

12. Quando, con l'adozione dello strumento urbanistico generale ovvero con una sua variante, si attribuisce ad un terreno la natura di area edificabile, vi è l'obbligo di comunicarla al contribuente con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza.

13. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.

14. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

15. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

Articolo 4

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo dell'imposta è il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli immobili di cui all'articolo 3.

2. Si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Articolo 5
Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta è rappresentata dal valore degli immobili di cui all'articolo 3.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

Classificazione	Coefficiente
Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10	160
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale B	140
Categoria catastale C/1	55
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5	60 per l'anno d'imposta 2012 65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013
Categoria catastale D/5	80

3. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 2. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita ovvero fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è

determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

8. Per i terreni il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 6

Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base è fissata nella misura dell'1,06 per cento del valore degli immobili come determinato ai sensi dell'articolo 5.

2. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, per le pertinenze delle stesse nonché per quelle assimilate di cui all'articolo 3.

3. L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

4. Per l'anno 2012, entro il 10 dicembre 2012, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta relativa ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni

5. Per l'anno 2012, entro il 10 dicembre 2012, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

6. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, anche se adottata successivamente all'inizio dell'anno di imposta di riferimento ma entro il predetto termine, esplica effetti dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

7. Per l'anno 2012, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 30 settembre 2012, può modificare, in aumento ovvero in diminuzione, le aliquote nei casi e nei limiti previsti a legislazione vigente. La deliberazione, esplica effetti dal 1° gennaio 2012.

8. La deliberazione di cui ai commi 6 e 7 deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura

conoscitiva e non costitutiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9. In caso di mancato esercizio del potere di cui ai commi 6 e 7, nei termini ivi indicati, si intendono prorogate le aliquote deliberate per l'annualità d'imposta precedente a quella di riferimento ovvero, per l'anno d'imposta 2012, si applicano le aliquote stabilite dalla legge come modificate dal presente articolo.

10. A decorrere dall'anno di imposta 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

Articolo 7

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Sono, altresì, esenti:

- I. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- II. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- III. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- IV. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- V. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- VI. *i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni;*
- VII. *gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera, a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;*
- VIII. *i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).*
3. *Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano limitatamente al periodo dell'anno per il quale sussistono le condizioni ivi prescritte.*

Articolo 8

Riduzione dell'imposta

1. *I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Articolo 9

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le sue pertinenze e per gli immobili assimilati

1. *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.*

2. *L'importo della detrazione di cui al comma 1 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella di base per le unità immobiliari tenute a disposizione.*

3. *La detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.*

4. *La detrazione si applica, altresì, alle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali di cui all'articolo 3, commi 8 e 9 del presente regolamento.*

5. *Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione della detrazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il requisito anagrafico si intende non posseduto a partire dal giorno successivo al compimento del ventiseiesimo compleanno.*

Articolo 10

Periodicità e versamenti

1. *L'imposta è dovuta, da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso, applicando alla base imponibile, come determinata all'articolo 5, le aliquote come stabilite all'articolo 6.*

2. *L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso l'imposta è dovuta*

dal soggetto che ha posseduto l'immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento.

3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

4. L'imposta annua deve essere versata per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento dell'imposta annuale complessivamente dovuta può, comunque, essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno dello stesso anno.

5. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, devono eseguire il versamento delle imposte dovute per gli stessi immobili per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale.

7. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; la seconda rata deve essere versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

8. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze deve essere versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata deve essere versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

9. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per il fabbricato rurale ad uso strumentale allo svolgimento dell'attività agricola deve essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 30 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e

la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

10. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per il fabbricato rurale iscritto nel catasto terreni che, ai sensi dell'articolo 14ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve essere dichiarato al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, deve essere versata in una unica soluzione entro il 16 dicembre.

11. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. A decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento può essere effettuato anche con apposito bollettino postale.

12. Il versamento dell'importo dovuto in autoliquidazione ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 11

Riserva di gettito a favore dello Stato

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento.

2. La riserva di cui al comma 1 non si applica nel caso di fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, di fabbricati rurali ad uso strumentale per l'esercizio dell'attività agricola, di fabbricati appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, di immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio.

3. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

4. Le detrazioni previste dall'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al presente articolo.

5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.

6. *Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.*

Articolo 12

Dichiarazioni

1. *I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.*

2. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.*

3. *Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.*

4. *La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.*

5. *Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.*

6. *Nella dichiarazione dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno precedente. La predetta imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi.*

7. *La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.*

8. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

Articolo 13

Comunicazioni

1. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dai commi 8 e 9 dell'articolo 3 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

2. Ai fini dell'applicazione delle aliquote stabilite dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 del presente regolamento, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta di riferimento.

Articolo 14

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Articolo 15

Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'imposta non tempestivamente versata. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre a quanto previsto per il ravvedimento operoso, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

4. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 516,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 16

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 14 e 15, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono rimosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 17

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 18

Importi minimi

1. Il versamento in autoliquidazione non è dovuto qualora l'imposta annua da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. *La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.*

4. *In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.*

Articolo 19

Funzionario responsabile

1. *Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.*

Articolo 20

Contenzioso tributario

1. *Per il contenzioso in materia di imposta municipale propria si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

Articolo 21

Disposizioni finali

1. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*

2. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.*